

TI_GERICHTE 60.2011.295 vom 26. September 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2011.295

FR: TI_GERICHTE 60.2011.295 du 26 septembre 2011

IT: TI_GERICHTE 60.2011.295 del 26 settembre 2011

Regeste

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Erwägungen

E. 26

settembre 2011 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 5/15.09.2011 presentata da IS 1 tendente ad ottenere copia del decreto di accusa 16.01.2006 emanato a suo carico (DA _____); premesso che la richiesta datata 5.09.2011 è giunta al Ministero pubblico il 6.09.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l'ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 12/15.09.2011, comunicando parimenti che nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché le sia trasmesso copia del decreto d'accusa richiesto; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. In data 16.01.2006 l'allora procuratore pubblico Giuseppe Muschiatti ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di furto di poca entità, ripetuta truffa mancata e ripetuta falsità in documenti ed ha proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione sospesa per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando parimenti la confisca e la distruzione di un assegno sequestrato in precedenza, e meglio come descritto nel decreto di accusa DA _____ (inc. MP _____). Il citato decreto è cresciuto in giudicato il 21.02.2006. 2. Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del surriferito decreto, essendole stato richiesto dall'Ufficio di naturalizzazione. Come esposto in entrata, il magistrato inquirente non si è opposto alla domanda. 3. L'art. 62 cpv. 4 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall'1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.

E. 27

CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell'11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l'interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell'8.11.1994 p. 19). Lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG. 5. Nella fattispecie in esame è pacifico l'interesse giuridico legittimo dell'istante in applicazione dell'art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto d'accusa 16.01.2006 (DA _____), poiché l'ha interessat a personalmente in veste di parte. A ciò aggiungasi che IS 1 ha bisogno di tale documento, essendole stato richiesto dall'Ufficio di naturalizzazione. Di conseguenza, il decreto di accusa 16.01.2006 (DA _____) viene trasmesso, in originale, all'istante unitamente alla presente decisione. 6. L'istanza è accolta ai sensi del

surriferito considerando. Vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.